



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO,  
DEL TURISMO E DEL TERZIARIO**

**Trieste, 7 aprile 2003**  
34135 – Viale Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio dell'incentivazione  
commerciale e del terziario*

**Prot.** 4233/COMM.  
**Rif.** prot. 8607 dd. 26 marzo 2003

Al Comune di

**Alleg.**  
**Oggetto:** L.R. 8/99, art. 32  
Vendite promozionali e sconti card.

e. p.c.,                      Alla Direzione Regionale

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati dei quesiti relativamente alla problematica di cui all'oggetto, richiedendosi in particolare se il sempre più diffuso utilizzo dei cosiddetti "sconti card" possa costituire un sistema di elusione della normativa sulle vendite straordinarie.

In mancanza di precise indicazioni di legge ed anche giurisprudenziali, si ritiene di prendere le mosse dalla specifica qualificazione giuridica delle **vendite promozionali**, le quali, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della L.R. 8/99, sono definite <<vendite caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto>>; si sottolinea che già con la sentenza n. 6044 del 29 maggio 1993, la Cassazione civile (sez. I) ha stabilito che gli sconti o ribassi che caratterizzano le vendite promozionali sono rivolti alla generalità della clientela, ossia il medesimo prezzo scontato o ribassato viene praticato nei confronti di tutti coloro che si recano nell'esercizio commerciale per gli acquisti, senza distinzione alcuna (tali concetti devono considerarsi validi anche per i **saldi**).

A differenza di quanto sopra, i cosiddetti sconti card fanno sì che vengano applicate alle controparti del venditore, il quale rilascia apposita tessera, condizioni contrattuali *diverse* per prestazioni *equivalenti*, in quanto due acquirenti delle *stesse* quantità del *medesimo* prodotto pagano prezzi **differenti** a seconda del possesso o meno della card, ed è comunque il consumatore a scegliere se accettare la card che gli viene proposta; in ogni

modo, questa scelta non pregiudica alcuna possibilità di effettuazione degli acquisti: senza la card, infatti, il cliente semplicemente non usufruisce del relativo trattamento di favore, ma può in ogni caso recarsi nell'esercizio commerciale per comprare ciò che desidera, pagando il prezzo ordinario, ossia non scontato.

Risulta chiaro quindi che il parallelismo con i circoli privati non può ritenersi pertinente; vero è che nei circoli privati "fittizi" la tessera di socio viene rilasciata (*rectius*: deve essere rilasciata) indistintamente a tutti coloro che ne fanno richiesta, altrimenti il servizio, che è uguale per tutti, non potrebbe essere fornito; al contrario, nell'ipotesi degli sconti card, il trattamento della clientela è differenziato sulla base del possesso o meno della citata card che il cliente liberamente decide di averla come di non averla; in un circolo privato anche fittizio non si potrebbe invece mai prescindere dal possesso della "tessera" di socio.

L'orientamento "di favore" in questa sede sostenuto si conforma a quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, dd. 24 ottobre 1980, n. 871, già riportata nella circolare M.I.C.A. 8 aprile 1994, n. 3334), secondo la quale "in ogni dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estenda la sfera dell'individuo (singolo o associato), non quella che la restringe, riducendo conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione (art. 41)".

In ogni modo, si ritiene opportuno segnalare per completezza che la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (sentenza n. 85 dd. 12/2/1979) ha stabilito che l'offerta di premi/sconti fedeltà ai clienti, da parte di imprese che si trovino in posizione dominante sul mercato, allo scopo di "vincolare" detti clienti alle proprie prestazioni, costituisce atto di concorrenza sleale, pur tuttavia, qualora si realizzasse, la fattispecie non sarebbe di competenza di codesto Comune, ma del Garante.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr